



ORDINANZA MUNICIPALE PER L'OCCUPAZIONE DELL'AULA MAGNA O DI ALTRI LOCALI DEL CENTRO SCOLASTICO DA PARTE DI SOCIETÀ O ALTRI ENTI

Art. 1

Il Municipio di Mendrisio, tramite la Direzione delle scuole, compatibilmente con le esigenze scolastiche, può concedere per riunioni, assemblee, conferenze, esposizioni ecc., a società ed enti legalmente costituiti e riconosciuti, l'uso dell'aula magna, eventualmente anche di altri locali, al Centro scolastico di Canavée.
L'occupazione dell'aula magna e di altri locali è possibile, di regola, solo nel periodo di apertura delle scuole (calendario scolastico).

Art. 2

La concessione può essere rilasciata a società ed enti che ne fanno esplicita richiesta scritta alla Direzione delle scuole, almeno 10 giorni prima dell'occupazione.

Art. 3

Ottenuta la concessione, ogni società o ente dovrà compilare l'apposito formulario.

Art. 4

La concessione dell'aula magna e di eventuali altri locali comprende l'uso delle attrezzature fisse e mobili a disposizione (beamer per PC, proiettori, retroproiettori ecc.).

Art. 5

Il Municipio richiede una tassa, così stabilita:

1. Per società o enti con sede a Mendrisio:
 - a) per serata o mezza giornata di occupazione durante il periodo del calendario scolastico: Fr. 120.-;
 - b) per un'intera giornata di occupazione durante il periodo del calendario scolastico: Fr. 200.-;



- c) per serata o mezza giornata in periodo extra-scolastico (sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali): Fr. 200.-;
 - d) per un'intera giornata in periodo extra-scolastico (sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali): Fr. 280.--;
 - e) la tassa non viene richiesta a società a carattere culturale e politico con sede a Mendrisio.
2. Per società o enti con sede fuori comune: supplemento del 50% sulle tasse così come al punto 1.
 3. La Direzione può ridurre la tassa in caso di occupazione prolungata. Per gli altri locali stabilirà una tassa proporzionata.
 4. La Direzione delle scuole può organizzare, qualora lo ritenesse opportuno, la sorveglianza serale da parte di una persona incaricata. Tale sorveglianza sarà fatturata in ragione di Fr. 50.-.

Art. 6

Entrata in vigore con effetto al 1. ottobre 2001.

Adottata con risoluzione municipale No. 2217 dell'11 settembre 2001.

Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 13 settembre 2001 al 28 settembre 2001.

La presente ordinanza abroga la precedente del 10 febbraio 1983.

IL MUNICIPIO